

Imbalsano Mauro – Carta Raffaella Associazione Professionale

CANONE RAI

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE LEGATA ALL'UTENZA ELETTRICA

L'art. 1 co. 153 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato il regime di riscossione del c.d. "canone RAI":

- introducendo una presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica;
- prevedendo il conseguente addebito del "canone RAI" nella bolletta dell'energia elettrica.

Con il provv. 24.3.2016 n. 45059, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), con le relative istruzioni, da presentare per il superamento della suddetta presunzione.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO

I titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), **la cui mendacia comporta gli effetti penali previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 (fino a due anni di reclusione), per:**

- attestare la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
 - attestare la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata, entro il 31.12.2015, una denuncia di cessazione dell'abbonamento per "suggerimento";
 - dichiarare che il "canone RAI" non deve essere addebitato in nessuna utenza elettrica intestata al dichiarante, poiché esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
 - dichiarare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui sopra, precedentemente resa.
- La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
- **Nel caso di pubblici esercizi, qualora si sia in possesso di apparecchi radio o Tv all'interno dei locali della propria attività, il canone Rai continuerà ad essere pagato con le modalità tradizionali.**
- I soggetti residenti all'estero che detengono un'abitazione in Italia in cui è presente un apparecchio televisivo, dovranno anch'essi pagare il canone Rai.

La dichiarazione sostitutiva è **presentata annualmente:**

- in via ***telematica***, direttamente, mediante una specifica applicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, accessibile utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati e si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate;

oppure

- mediante ***spedizione postale***, in plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino; alla dichiarazione deve essere allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Imbalsano Mauro – Carta Raffaella Associazione Professionale

La ricevuta di presentazione deve essere conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

TERMINI DI PRESENTAZIONE ED EFFETTI

In via transitoria, se la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo è presentata:

- a mezzo del servizio postale dall'1.1.2016 al **30.4.2016**, oppure in via telematica fino al **10.5.2016**, ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016;
- a mezzo del servizio postale dall'1.5.2016 al 30.6.2016, oppure in via telematica dall'11.5.2016 al 30.6.2016, ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016;
- dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017, ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2017.

A regime, la dichiarazione di **non** detenzione presentata:

- entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento;
- dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

La dichiarazione relativa all'addebito del "canone RAI" in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, invece, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di presentazione.

La dichiarazione di variazione dei presupposti di una dichiarazione precedentemente resa, ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.

ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA

Per i soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, **che non siano già titolari di altra utenza** residenziale nell'anno di attivazione:

- la dichiarazione di non detenzione presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa;
- la dichiarazione di non detenzione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, ha effetto secondo quanto indicato, a regime, nel precedente paragrafo.

In via transitoria per l'anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30.4.2016, o in via telematica fino al 10.5.2016, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA

Le dichiarazioni sostitutive presentate all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, dall'1.1.2016 al 23.3.2016, si considerano valide a condizione che:

- siano rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di autocertificazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

CITTADINI ULTRASETTANTACINQUENNI

Per coloro che abbiano **compiuto 75 anni** e abbiano un **reddito non superiore ad € 6.713**, vige l'**ESONERO** dal pagamento del canone Rai.

La dichiarazione va presentata entro il 30 aprile o, per beneficiarne nel secondo semestre, entro il 31 luglio. **Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non sarà necessario presentare ulteriori dichiarazioni.**

Imbalsano Mauro – Carta Raffaella Associazione Professionale

Coloro che rientrano nelle suddette condizioni e abbiano pagato il canone negli anni dal 2008 al 2015 hanno diritto a chiederne il **RIMBORSO** con apposito modello.

La dichiarazione di esonero e l'istanza di rimborso potranno essere presentate con plico raccomandato all'indirizzo sopra indicato oppure tramite consegna da parte del soggetto interessato ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.